

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 23/1926 (RIMPATRIO DEI MARITTIMI).

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 1 e 2, si precisa che le disposizioni della Convenzione si applicano agli armatori e ai marittimi di tutte le navi da carico e passeggeri battenti bandiera italiana, adibite a qualsiasi tipologia di navigazione, con esclusione delle navi da guerra e delle imbarcazioni da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.

In merito al quesito di cui all'art.3, si ribadisce che la tutela dei marittimi in caso di rimpatrio è assicurata dalla legislazione nazionale (articoli da 363 a 368, 353, 197 del Codice della Navigazione e articoli da 441 a 445 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), nonché dai contratti collettivi (art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999), a cui si rinvia.

In particolare, gli articoli 363 del Codice e 66, punto 1, del contratto prevedono l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio dell'arruolato quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento.

Gli articoli 366 del Codice e 66, punto 2, del contratto, stabiliscono, inoltre, che il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

Il 3° comma dell'art. 363 stabilisce, altresì, che qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima o consolare. In tal caso, l'autorità marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato. A tale proposito, l'art. 197, 1° comma, precisa che nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il Comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro marittimo italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare; l'art. 443 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, a cui si rinvia, stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto riguarda il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

Gli articoli 367 del Codice e 66, punto 11, del contratto precisano, altresì, che l'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può anche essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dal marittimo a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore a quella del precedente imbarco, l'armatore è tenuto a corrispondere la differenza.

Per quanto riguarda il rimpatrio di marittimi stranieri, l'art. 368 stabilisce che le precipitate disposizioni del Codice della Navigazione si applicano anche agli stranieri arruolati su navi nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.

Al riguardo, l'articolo 444 del Regolamento precisa che quando non esistono le condizioni di reciprocità, il marittimo straniero, in caso di naufragio, è inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.

In riferimento alle previsioni di cui all'art. 4 della Convenzione, si ribadisce che, ai sensi degli articoli 353 del Codice e 66, punto 12 del contratto, in caso di naufragio, il marittimo ha diritto di essere rimpatriato con paga, indennità di contingenza e panatica fino al giorno dell'arrivo nel porto d'imbarco. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, spetta agli arruolati stessi un'indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 365, se l'arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il Comandante deve depositare presso l'autorità marittima o consolare l'indennità giornaliera spettante all'arruolato ai sensi del 2° comma dell'art. 364, pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 (minimo contrattuale conglobato, la panatica in natura o l'indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta e il pro rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale), nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.

All'estero, dove non vi sia autorità consolare, il Comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le predette somme.

Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.

Si precisa, altresì, che, ai sensi del 2° comma degli articoli 363 del Codice e 66, punto 1, del contratto, se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel 2° comma dell'art. 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

In riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 della Convenzione, si fa presente che, ai sensi dell'art. 364 del Codice e dell'art. 66, punto 5 del contratto, l'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, e che, fuori dei casi in cui la risoluzione del contratto è avvenuto per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel precitato 2° comma dell'art. 336, l'armatore è tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, la predetta indennità giornaliera).

Si precisa, inoltre, che le classi di viaggio e le indennità di bagaglio a cui hanno diritto i marittimi da rimpatriare sono quelle previste dall'art. 441 del Regolamento e dall'art 66, punto B del contratto.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Articoli da 363 a 368 del Codice della Navigazione;
2. Articolo 353 del Codice della Navigazione;
3. Articolo 197 del Codice della Navigazione;
4. Articolo 336 del Codice della Navigazione;
5. Articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
6. Articoli da 441 a 445 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.